RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

DIRITTO DEL LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE

di BRUNO BRAVI,FRANCESCA BRAVI

# Patente a crediti: qualche valutazione alla luce delle novità

*Il decreto Sicurezza è intervenuto anche in tema di patente a crediti. Si propone un approfondimento alla luce dei chiarimenti interni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.*

A seguito della conversione in legge del decreto Sicurezza (D.L. 159/2025 convertito in L. 198/2025), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha pubblicato alcuni utili chiarimenti interni tramite nota 22.01.2026, n. 609.

Nello specificare le novità introdotte dal decreto Sicurezza in tema di patente a crediti, viene precisato che **le decurtazioni dei crediti di cui ai punti 21 e 24 della tabella I-bis del D.Lgs. 81/2008,** relative all'utilizzo di lavoratori irregolari (in nero, con aggravanti per lavoratori stranieri, minori o percettori di Reddito di cittadinanza/Assegno di inclusione/Supporto per la formazione), avvenute **dal 1.01.2026,** avverranno a seguito della notifica del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza, senza dover necessariamente attendere l'atto definitivo, indipendentemente dalla diffida obbligatoria.
**Per gli illeciti commessi fino al 31.12.2025** resta invece valido il precedente regime che prevedeva la decurtazione a seguito di diffida obbligatoria (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione). Ovviamente, dal 1.01.2026, eventuali sopravvenute circostanze, che vadano a incidere sull'efficacia dei verbali, come nel caso di ordinanza di archiviazione, ovvero di impugnazione e annullamento, comporteranno la riassegnazione dei crediti originariamente decurtati.

Si ricorda altresì che, **per gli illeciti commessi dal 1.01.2026, i crediti decurtati per qualsiasi casistica di lavoro nero sono diventati 5** (a seguito dell'accorpamento dei punti 21/22/23 della succitata tabella I-bis), mentre in precedenza erano suddivisi per tipologia con differenziazione dei crediti decurtati a seconda dei casi e della durata di impiego dei lavoratori in nero (1, 2 o 3). Continua a permanere la decurtazione di un credito aggiuntivo per le aggravanti sopra citate.

Un chiarimento che si reputa molto interessante, scaturente dalla nota dell'INL, riguarda il **massimo di crediti decurtabili nelle casistiche oggetto delle novità introdotte.** Si ricorda che il D.Lgs. 81/2008, in tema di decurtazione dei crediti, di base prevede che se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo siano contestate più violazioni tra quelle indicate nell'allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave. A seguito delle novità introdotte dal 1.01.2026, l'INL specifica che per le violazioni legate ai punti 21 e 24 inerenti al lavoro nero e irregolare, tale limitazione non sarà più vigente, in quanto è prevista la decurtazione di 5 crediti "per ciascun lavoratore irregolare" più 1 in presenza delle eventuali aggravanti. Pertanto, in caso di lavoro irregolare viene adottato un regime sanzionatorio più rigoroso rispetto a quello ordinariamente previsto nell'ambito della patente a crediti, che prevede la moltiplicazione del numero di lavoratori irregolari per il numero di crediti previsti dalla tabella, senza limiti.

Gli ispettori saranno pertanto tenuti a suddividere i comportamenti da tenere, a seguito di quanto sopra esposto, in base agli illeciti commessi fino al 31.12.2025 o dal 1.01.2026.




Riproduzione vietata - mercoledì 04 febbraio 2026